

(N. 1506)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(ROMITA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

e col Ministro del Bilancio

(ZOLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 1956

Autorizzazione di spesa per la costruzione della sede della Corte dei conti sull'area demaniale di via Baiamonti, in Roma.

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, con la legge 29 maggio 1954, n. 315, è stata autorizzata la spesa di lire 660 milioni per la costruzione sull'area demaniale di Via Baiamonti in Roma di un edificio da destinare a sede di uffici statali.

Successivamente il Ministero delle finanze ha comunicato che su detta area dovrà invece sorgere la nuova sede della Corte dei conti e pertanto il progetto dovrà essere ampliato e rielaborato prevedendo 10 piani anzichè 7

oltre alle modifiche necessarie per creare, fra l'altro, le aule per le Sezioni riunite, le Sezioni giurisdizionali, una vasta biblioteca, ecc.

Di conseguenza l'integrale realizzazione del progetto richiede la spesa di lire 1.300 milioni ed occorre pertanto autorizzare l'ulteriore spesa di lire 640 milioni per coprire l'intero fabbisogno.

All'uopo è stato predisposto l'unito disegno di legge al quale il Ministero del tesoro ha dato il proprio assenso.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 640.000.000 in aggiunta a quella di cui all'articolo 1 della legge 29 maggio 1954, n. 315, per provvedere alla costruzione in Roma su di un'area demaniale sita in Via Baiamonti di un edificio da adibire a sede di uffici statali.

## Art. 2.

La spesa di lire 640 milioni prevista all'articolo 1 sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 100 milioni, 300 milioni e 240 milioni rispettivamente negli esercizi 1956-57, 1957-1958 e 1958-59.

Alla copertura della spesa di lire 100 milioni a carico dell'esercizio 1956-57 si provvederà con una equivalente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.